

Legge regionale 3 ottobre 2012, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 l.r. 10/1972)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione."

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 l.r. 10/1972)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole "limite massimo di" la parola "undici" è sostituita dalla parola "sette" e, al secondo periodo, dopo le parole "dall'equivalente di" la parola "undici" è sostituita dalla parola "sette".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 dopo le parole "annuali" sono soppresse le parole da "e dal luogo" fino alle parole "viaggi annuali" e, al secondo periodo dopo le parole "ritorno Torino - Roma" sono soppresse le parole da "e l'equivalente di" fino alle parole "compagnie di bandiera".

3. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 sono abrogati.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 l.r. 12/1972)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) le parole "Entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 15 marzo di ogni anno".

2. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente periodo: "La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e

la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun Gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".

3. Al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 le parole "entro dieci giorni dalla data di inizio della legislatura" sono sostituite dalle seguenti "entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura".

4. Al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 dopo le parole "sono definite" sono aggiunte le seguenti "le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 ottobre 2012

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 295

Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione dell'indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionale) e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari).

- Presentata dai Consiglieri Antonello Angeleri, Eleonora Artesio, Roberto Boniperti, Franco Maria Botta, Mercedes Bresso, Mario Carossa, Valerio Cattaneo, Monica Cerutti, Rosa Anna Costa, Luigi Cursio, Davide Gariglio, Lorenzo Leardi, Maurizio Lupi, Elena Maccanti, Giuliana Manica, Michele Marinello, Angiolino Mastrullo, Augusta Montaruli, Angela Motta, Giovanni Negro, Gianfranco Novero, Luca Pedrale, Roberto Placido, Tuttlio Ponso, Aldo Reschigna, Andrea Stara, Alfredo Roberto Tentoni il 27 settembre 2012.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 27 settembre 2012.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 settembre 2012 con relazione di Roberto Placido.
- Approvato in Aula il 2 ottobre 2012, con 52 voti favorevoli e 1 voto contrario.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 così come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 2 (Rimborso delle spese)

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza nella misura, salvo eventuali riduzioni, di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995 n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri) ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile, costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano, e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente.

2 bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino su espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure dell'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i Consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione.

2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione.

3 bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere.

3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale.

3 quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3 ter.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 10/1972 così come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 3 (Trattamento di missione)

[1] Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo.

[2] Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.

[3] Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalle leggi 50/2000 e 4/2001, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno.

[3 bis abrogato]

[3 ter abrogato]

3 quater. Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato.

[4] L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità è aumentata del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5] Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge regionale 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 12/1972 così come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4

[1] Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi alle spese inerenti il proprio funzionamento.

[2] A tal fine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere, e con propri atti interni provvede alla gestione del fondo costituito con i contributi di cui all'art. 3.

[3] In particolare sono a carico di detto fondo:

- le spese per l'acquisto di libri e riviste;

- le spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi;

- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi.

[4] Entro il 15 marzo di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i componenti, in forma singola o associata, del Gruppo misto presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci. La nota riepilogativa è corredata da una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del finanziamento di cui all'articolo 3, redatta da un revisore individuato da ciascun gruppo all'interno di una rosa di nomi predisposta dall'Ufficio di Presidenza sulla base di un sorteggio effettuato tra gli iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla rendicontazione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario). Analoga nota riepilogativa dovrà essere resa entro quarantacinque giorni dalla data di inizio della legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sono definite le modalità per l'attestazione di regolarità della nota riepilogativa nonché le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa da utilizzare per la chiusura di eventuali partite debitorie derivanti dalla gestione dei Gruppi nella precedente legislatura.

4 bis. La nota riepilogativa di cui al comma 4 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale a seguito di approvazione del rendiconto del Consiglio regionale.

[5] La disposizione di cui al comma precedente si applica a far tempo dal 1° gennaio 1981.

[6] Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge.”.